



# IL SINDACATO DEGLI INFERMIERI ITALIANI

## SCIOPERO del 23 febbraio 2018

Il Diritto allo sciopero è un diritto soggettivo sancito e garantito dalla Costituzione Italiana e il cui esercizio può essere precluso e/o limitato solo rispettando la specifica normativa di riferimento.

Per evitare che le aziende utilizzino in maniera impropria il proprio diritto di esonerare i dipendenti dallo sciopero provvederemo, nei prossimi giorni, a notificare ad ogni ente del SSN atti di diffida che saranno anche girati, per competenza, ai nostri dirigenti sindacali.

A seguire, riportiamo alcune informazioni, basilari, a disposizione dei colleghi che intendono aderire allo sciopero ed un fac simile di comunicazione da utilizzare nel caso in cui si riceva una comunicazione di esonero a partecipare allo sciopero da parte dell'Azienda Sanitaria.

<b>1-Dove sono scritti i contingenti minimi del personale da comandare in servizio?</b>
Nell'accordo sindacale aziendale per i contingenti minimi. <i>I contingenti minimi di personale sono formati da unità di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.</i>
<b>2-Chi individua i nominativi del personale che non può partecipare allo sciopero?</b>
L'azienda ha il diritto/dovere di individuare i dipendenti da inserire nei contingenti minimi e deve inviare loro, entro 5 giorni dalla data dello sciopero, la comunicazione che sono comandati in servizio e, quindi, che non possono scioperare.
<b>3-Il dipendente al quale l'azienda ha comunicato che non può scioperare può cambiarsi il turno con un altro dipendente per poter aderire allo sciopero?</b>
Se il dipendente incluso tra quelli che per l'Azienda sono comandati in servizio ha intenzione di aderire allo sciopero deve inviare, entro 24 ore dal ricevimento dell'ordine di prestare servizio, una comunicazione all'azienda con indicazione della volontà di aderire allo sciopero, chiedendo pertanto di essere sostituito. (chiedere ai dirigenti sindacali Nursing Up)
<b>4-Cosa succede se dopo la comunicazione del dipendente all'azienda, di voler partecipare allo sciopero, questa non lo sostituisce?</b>
L'azienda ha il dovere di verificare la possibilità di sostituzione del dipendente: se tale sostituzione non è possibile l'azienda ha il diritto di obbligare il dipendente a lavorare. L'azienda dovrebbe quindi comunicare al dipendente di averlo sostituito o meno. Nel caso in cui il dipendente non ricevesse tale comunicazione, si consiglia di recarsi al lavoro ed eventualmente documentare al sindacato, in seguito, l'abuso compiuto dall'azienda ai fini dei necessari procedimenti.
<b>5-Il dipendente deve comunicare preventivamente l'intenzione di aderire allo sciopero?</b>
No, se non rientra tra le persone che non possono scioperare perché è comandato in servizio da parte dell'Azienda può decidere sino all'ultimo momento. Se invece è comandato e vuole provare a chiedere la sostituzione per poter aderire allo sciopero deve seguire la procedura indicata al punto 3.
<b>6-Cosa deve garantire il personale comandato in servizio durante lo sciopero?</b>
Il personale comandato è tenuto a svolgere le attività pertinenti al proprio profilo per le "prestazioni indispensabili" relative all'assistenza sanitaria d'urgenza per cui i "contingenti minimi" sono stati definiti.
<b>Normativa di riferimento</b>
Legge n 146/1990, Legge n 83/2001, CCNQ Accordo servizi pubblici essenziali e procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 20.09.2001, Accordi aziendali relativi ai contingenti minimi in caso di sciopero.